

CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI JESI DELL'USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PUBBLICI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto la concessione in esclusiva, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., su tutto il territorio comunale, dell'uso degli spazi pubblicitari pubblici all'interno degli elementi di arredo urbano, per un periodo di **anni 6** decorrente dalla data di stipula del contratto di concessione. Il 15% degli impianti previsti all'interno della Variante al P.G.I.P. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 29.04.2009 potrà essere installato direttamente dal Comune o da soggetti privati, mentre il restante 85% va a formare l'oggetto di gara.

La Ditta concessionaria dovrà, a proprie cure e spese, provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli elementi di arredo urbano indicati nelle specifiche tecniche allegate al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale (impianti pubblicitari di servizio così come definiti ai sensi dell'art. 47 co. 7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e succ. mm.ii.).

Ai sensi del co. 2 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii. si definisce prestazione principale tra quelle sopra elencate la fornitura e posa in opera degli elementi di arredo urbano. Tutte le altre prestazioni accessorie sopra elencate, oltre alle gestione degli spazi pubblicitari, sono da considerarsi prestazioni secondarie.

Art. 2 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E RELATIVO PAGAMENTO

L'importo presunto del contratto, per tutta la durata dello stesso, è pari ad **€ 350.000,00**, oltre l'IVA. L'importo annuo, da corrispondere in rate semestrali posticipate previa rendicontazione effettuata dal Servizio OO.PP. – U.O.C. Mobilità, è dato dalla somma di due quote. Una **quota annua fissa**, la cui base di gara è fissata in **€ 20.000,00** oltre l'IVA soggetto a rialzo d'asta, ed una **quota variabile**, anch'essa soggetta a rialzo, pari alla somma dei singoli elementi di arredo urbano di seguito elencati (cartelli, rotor, totem, quadri informativi, transenne parapetonali con pubblicità, preinsegne o frecce) moltiplicato per l'importo offerto, per ciascun elemento, in sede di gara, rapportato al periodo in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'installazione di tutti gli altri elementi di arredo urbano (pensiline, orologi, cestini portarifiuti, portabiciclette, paletti dissuasori di traffico, transenne parapetonali senza pubblicità) non è soggetta al pagamento di alcun canone e dovrà essere condotta nel rispetto dei tempi di cui al p.to 4 delle Specifiche Tecniche allegate al presente Capitolato. I singoli importi offerti in sede di gara, compresa la quota annua fissa, sono soggetti a revisione ISTAT a partire dall'anno successivo alla stipula del contratto.

L'importo del canone annuo per ogni singolo elemento con pubblicità posto a base di gara è fissato come segue:

- **Cartelli: € 15,00/mq;**
- **Rotor: € 1.500,00/cad;**
- **Totem: € 1.000,00/cad;**
- **Quadri informativi: € 1.500,00/cad;**
- **Transenne parapetonali (con pubblicità): € 15,00/cad;**
- **Preinsegne o frecce : € 5,00/cad.**

Il periodo di autorizzazione verrà calcolato su base mensile considerando il mese intero se l'autorizzazione viene rilasciata entro il giorno 15, compreso, del mese, mentre il mese non verrà considerato ai fini del pagamento se l'autorizzazione viene rilasciata dal 16 del mese fino alla fine. Farà fede la data del protocollo della autorizzazione.

(ESEMPIO: l'installazione di un cartello pubblicitario viene autorizzata il 16 aprile. Il 30 giugno del medesimo anno dovranno essere pagati 2/12 dell'importo offerto in sede di gara per ogni singolo cartello, mentre il 31

dicembre dovranno essere pagati 6/12 del medesimo importo. A partire dall'anno successivo l'importo da pagare, con cadenza semestrale, sarà quello offerto in sede di gara, rivalutato in base all'indice ISTAT).

Il pagamento del canone, così come sopra definito, consente il diritto di esercitare attività pubblicitaria sugli impianti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle norme generali e particolari riguardanti lo svolgimento di tale attività.

In caso di mancato versamento, o di ritardo superiore a 2 mesi dalla data di emissione della fattura, di una o più rate semestrali, è facoltà dell'Amministrazione di rivalersi, introitando quanto dovuto, del deposito cauzionale così come costituito ai sensi del successivo art. 16. In tal caso il concessionario dovrà reintegrare il deposito stesso entro e non oltre 15 giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. La mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2-bis – RISCHI DA INTERFERENZA CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

Il costo delle attività ed attrezzature necessarie ad evitare interferenze tra le attività oggetto di gara e le attività dell'ente appaltante è pertanto pari a zero.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA INSTALLARE

L'individuazione tipologica degli impianti è indicata negli elaborati tecnici allegati ed è riferita a:

- cartelli;
- impianti a messaggio variabile (rotor);
- totem;
- pensiline;
- orologi;
- quadri informativi;
- transenne parapetonali;
- cestini portarifiuti;
- preinsegne o frecce;
- portabiciclette;
- paletti dissuasori di traffico.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti di cui al precedente art. 3 dovranno possedere le caratteristiche minime indicate all'interno delle NTA del vigente PGIP (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 29.04.2009) nonché riportate nelle specifiche tecniche allegate ed in particolare gli stessi devono:

- essere realizzati con materiali garantiti come non deperibili in grado di resistere agli agenti atmosferici ed aventi qualità estetiche tali da garantire il migliore impatto ambientale;
- risultare di sagoma regolare e non confondibile, comunque, con la segnaletica stradale;
- essere installati nel rispetto delle prescrizioni generali e speciali di tecnica delle costruzioni, di polizia edilizia, di polizia locale e stradale;
- essere installati in maniera da risultare saldamente ancorati al suolo ed essere in grado di resistere alla spinta del vento.

La Ditta Concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a incaricare un tecnico di comprovate esperienze professionali, che provvederà a redigere il certificato di regolare montaggio di tutti gli elementi di arredo urbano installati. Tutte le spese sostenute dal tecnico per l'espletamento dell'incarico conferito sono a carico della Ditta Concessionaria.

La Ditta Concessionaria è tenuta al rispetto degli obblighi di sicurezza, ed alla conseguente presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui l'attuazione degli impegni assunti con la stipula del contratto di concessione di cui alla presente gara ricada, per le sue caratteristiche, nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 42/2004 e succ. mm.ii., la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dal medesimo Decreto.

Art. 5 - CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Il numero dei manufatti per ogni singola tipologia è quello indicato nelle specifiche tecniche allegate.

Durante il periodo di vigenza del Contratto, i contraenti d'intesa, sulla base di futuri e possibili aggiornamenti del P.G.I.P. (piano generale degli impianti pubblicitari), possono modificare l'ubicazione e/o consistenza di degli elementi pubblicitari posti a base di gara, in percentuale non superiore al 20% di ogni singola tipologia di elemento rispettando comunque sempre le nuove indicazioni e quantità indicate dal P.G.I.P..

Per quanto riguarda gli elementi di arredo urbano da installare privi di pubblicità (transenne, portabiciclette, paletti), il numero indicato all'interno delle specifiche tecniche allegate è da intendersi come numero minimo di elementi da installare, nel rispetto di quanto previsto dal p.to 4 delle Specifiche Tecniche allegate al presente Capitolato. La ditta, in sede di gara, potrà offrire l'installazione di un numero di elementi superiore rispetto a quello richiesto.

Art. 6 - POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

La fornitura e posa in opera della quantità e tipologia degli impianti per i quali non è previsto il pagamento di alcun canone dovrà essere effettuata nei tempi massimi indicati all'interno delle specifiche tecniche allegate, eventualmente ridotti in base all'offerta tecnica della ditta aggiudicataria.

Decorso il termine offerto senza che la ditta aggiudicataria abbia debitamente motivato il ritardo, il Responsabile del Procedimento provvederà alla formale messa in mora mediante lettera raccomandata A.R.. La ditta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di messa in mora, potrà presentare osservazioni al responsabile del Procedimento, che dovranno essere controdedotte entro i successivi 30 giorni, pena la tacita accettazione. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere, ai sensi del successivo art. 17, alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.).

In caso di ritardo sarà comunque applicata una **penale** pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni impianto, fino ad un massimo di 180 giorni. La penalità è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento.

Per ogni zona dove dovranno essere installati gli impianti pubblicitari la Ditta Concessionaria dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sistemazione delle aree perimetrali o di contorno con livellamento di eventuale terreno e/o ripristino dello stato esistente dei luoghi.

L'installazione dei manufatti dovrà avvenire previa acquisizione dei nulla-osta e delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.P.R. 495/92 e succ. mm.ii..

Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Per tutto il periodo della concessione la Ditta Concessionaria dovrà mantenere, a sue spese, ciascun impianto dato in gestione in perfetto stato in modo che esso sia fruibile, si presenti in uno stato decoroso e non rechi pericolo all'utenza.

In caso di guasti o danneggiamenti, anche a seguito di atti vandalici imputabili a terzi o a forza maggiore, che abbiano reso inefficiente o indecoroso l'impianto, la Ditta Concessionaria dovrà procedere alla tempestiva riparazione e, se del caso, alla sostituzione dello stesso.

Per tutto il periodo della concessione la Ditta Concessionaria dovrà garantire, a sua completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei manufatti, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Qualora la Ditta Concessionaria, previo invito dell'Amministrazione Comunale non dovesse provvedere al ripristino dell'impianto danneggiato entro il termine che gli verrà di volta in volta assegnato, le sarà applicata una **penale** da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo a seconda della

gravità dell'inadempienza a provvedere. La penalità è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento.

Ove la Ditta Concessionaria non provvedesse all'esecuzione del lavoro entro il termine di volta in volta assegnato, si provvederà d'ufficio con prelievo dal deposito cauzionale. Il prelievo riguarderà anche l'importo dovuto per le penali eventualmente maturate.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere, ai sensi del successivo art. 17, alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.).

Ai fini della rivalsa del danno provocato, l'Amministrazione Comunale, per parte sua, si impegna a comunicare, in forma scritta, entro il termine di giorni 15 (quindici), il nominativo dell'autore che ha provocato il danno, sempre che ne sia venuta a conoscenza una volta esperite le opportune indagini.

Art. 8 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Qualora l'Amministrazione Comunale, per modificazioni dell'assetto viabilistico e per qualsiasi altra ragione, ritenesse necessario lo spostamento degli impianti pubblicitari già installati, la Ditta Concessionaria dovrà provvedervi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento a sua cura e spese, pena l'applicazione di una **penale** giornaliera pari ad € 100,00 per ogni impianto. La penalità è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento.

Ove la Ditta Concessionaria non provvedesse all'esecuzione del lavoro entro il termine di volta in volta assegnato, si provvederà d'ufficio con prelievo dal deposito cauzionale. Il prelievo riguarderà anche l'importo dovuto per le penali eventualmente maturate.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere, ai sensi del successivo art. 17, alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.).

Art. 9 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto alla Ditta Concessionaria di cedere o subappaltare a terzi i servizi oggetto del contratto di concessione, salvo i casi previsti dagli artt. 49 co. 10 e 116 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dal rapporto concessorio con conseguente incameramento della cauzione salvo il maggiore danno subito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La Ditta Concessionaria, subito dopo l'aggiudicazione e comunque prima della stipula del Contratto dovrà costituire un ufficio operativo nel territorio del Comune di Jesi, presso il quale l'Amministrazione Comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni in merito all'espletamento del servizio. Le notificazioni saranno eseguite presso il suddetto ufficio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - PANNELLI PUBBLICITARI SUGLI IMPIANTI

La pubblicità dovrà essere quella consentita dalla normativa vigente e conforme alle prescrizioni emanate dalle autorità competenti; non potrà comunque tornare a pregiudizio dell'operato dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta Concessionaria si impegna a corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni, o altro tributo che dovesse essere obbligatoriamente applicato in base alle vigenti disposizioni, direttamente al Comune o alla Ditta appaltatrice del servizio di riscossione.

Allo stesso modo sarà dovuto il pagamento della TOSAP nei modi e nelle forme di legge.

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, ha facoltà di rimuovere o far rimuovere o di rifiutare l'applicazione di pubblicità contrastante con le leggi o le norme vigenti in materia o che fosse ritenuta inopportuna o sconsigliata, sempre con recupero delle spese tramite la cauzione versata.

La Ditta Concessionaria si obbliga al rispetto di qualsiasi norma di carattere generale o particolare vigente in materia di attività pubblicitaria o di qualsiasi norma e disciplina generale e particolare che dovesse sopravvenire nel corso di validità della concessione ed al pagamento delle relative imposte.

Art. 12 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI – EVENTUALE RIMOZIONE

Gli elementi di arredo urbano di volta in volta installati sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, fatta eccezione per i pannelli pubblicitari.

Durante il periodo di validità della concessione la Ditta Concessionaria dovrà rimuovere gli impianti installati abusivamente con spese a suo carico se installati dalla ditta medesima e/o a carico dei singoli operatori nel caso in cui l'installazione abusiva sia stata effettuata da terzi.

Spetta all'Amministrazione Comunale predisporre tutti gli atti necessari al fine della rimozione degli impianti abusivi.

Art. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE – VINCOLO DELLA DITTA CONCESSIONARIA.

La stipulazione del contratto di concessione dovrà aver luogo entro 90 giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto e comunque non prima di 35 giorni decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 co. 10 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii..

Qualora la Ditta Aggiudicataria della concessione non si presenti alla stipulazione nel termine fissato senza giustificato motivo, sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e incamerata la cauzione provvisoria.

Qualora l'urgenza lo richieda, successivamente all'aggiudicazione definitiva e comunque previa richiesta da parte della Stazione Appaltante, in pendenza dei termini per la stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., è fatto obbligo all'aggiudicatario di procedere all'espletamento del servizio dalla data che verrà comunicata nella richiesta stessa.

Art. 14 - CONTROLLI

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla ditta appaltatrice a mezzo del Comando di Polizia Municipale o altro ufficio o figura del settore competente dal quale essa dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

La Ditta Concessionaria, in sede di stipula del contratto di concessione, dovrà provvedere al versamento di tutte le spese contrattuali (registro, rogito, bolli ecc.) connesse al Contratto.

Art. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

Per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali è prevista la presentazione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo presunto di contratto, supponendo l'installazione di tutti gli elementi posti a base di gara (a tal fine si presuppone che vengano autorizzate frecce o preinsegne in numero pari a 1000), da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa all'atto della stipulazione del contratto, con le caratteristiche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii..

La suddetta cauzione resta depositata a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni della concessione, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere in merito al servizio di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione prestata in caso di inadempienza alle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri nonché a quelle contrattuali. In tal caso la Ditta Concessionaria dovrà reintegrare il deposito stesso entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento di comunicazione in merito, che potrà avvenire anche a mezzo fax. La mancata reintegrazione della cauzione costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale con spese a carico della Ditta Concessionaria, compreso il pagamento degli eventuali danni e spese sostenute a causa dell'inadempienza della Ditta Concessionaria.

La Ditta Concessionaria è esclusivamente responsabile dei danni causati a terzi (persone e/o cose) per tutta la durata della Concessione. E' pertanto tenuta, prima della stipula del Contratto, a consegnare in originale

apposita polizza assicurativa RCT con un massimale pari ad € 2.000.000,00 che dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata del contratto, a garanzia dei danni derivanti dalla gestione degli impianti a terzi e all'ente committente, da prestarsi all'atto della stipulazione del contratto. Nella copertura assicurativa deve essere esplicitato che la Compagnia si impegna a risarcire l'intero danno causato.

Art. 17 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati nei confronti della ditta appaltatrice (art. 135 D. Lgs. 163/2006) e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136). Nei casi di risoluzione del contratto previsti nel presente capitolato, la Stazione Appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, alla Ditta esecutrice termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto e comunque assegnando un termine non superiore a 30 giorni per presentare le sue osservazioni, che dovranno essere espressamente accettate o controdedotte dal Responsabile del Procedimento entro i successivi 30 giorni. Scaduto il termine stabilito senza che la Ditta esecutrice abbia ottemperato o contro dedotto e le controdeduzioni non siano state accettate, l'Ente Appaltante dà atto dell'intervenuta risoluzione del contratto. Nei casi di cui al precedente comma, il Comune di Jesi procede all'incameramento della garanzia fideiussoria e alla richiesta dei danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. L'Ente Appaltante si riserva comunque la facoltà di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii..

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto di concessione e dall'applicazione delle norme contenute nel presente Capitolato d'Oneri sono devolute al Tribunale di Ancona.

Art. 18 - RINVIO A NORME VIGENTI

L'appalto di concessione del servizio è indetto e regolato sotto il profilo procedurale dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto specificatamente richiamate nel presente capitolato speciale.

Il servizio dovrà essere, inoltre, fornito oltre che secondo le indicazioni e prescrizioni del presente capitolato speciale di appalto, secondo le norme del codice civile, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.mm.ii., nonché secondo le disposizioni vigenti in materia di cui al D. Lgs. n. 507/1993, al D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al D.P.R. 495/1992 nonché di ogni altra normativa regolante la materia, ivi compreso dove applicabile il D. Lgs. 42/2004.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Ditta Concessionaria avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Jesi, 25 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi